

Sergio Briguglio

Ddl Sicurezza. Lettera aperta ai deputati

Egregi Onorevoli,

in seguito all'approvazione, da parte delle Commissioni I e II della Camera, delle disposizioni di cui all'art. 21, all'art. 45, co. 1, lettera f) e all'art. 6, co. 1 del Progetto di legge in materia di sicurezza pubblica (PDL 2180), desidero fare osservare quanto segue:

1) L'introduzione del reato di soggiorno illegale (art. 21 PDL 2180) rende obbligatoria la denuncia da parte di ogni pubblico ufficiale (art. 361 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) che venga a conoscenza di una situazione di irregolarità del soggiorno.

In particolare, i direttori di scuole elementari e i presidi saranno costretti a denunciare il genitore del minore iscritto a scuola, ove ne rilevino la condizione di soggiorno illegale.

Si noti come al minore straniero, quale che sia la condizione di soggiorno, si applichi (art. 38 D. Lgs. 286/1998 e art. 45 DPR 394/1999) il diritto/dovere di istruzione scolastica. L'esistenza di un rischio/certezza di denuncia indurrebbe i genitori in condizioni di soggiorno illegale a non mandare i figli a scuola.

Per di più, producendosi il reato in questione, non appena entrata in vigore la legge, col semplice perdurare della condizione di irregolarità, presidi e direttori sarebbero tenuti a denunciare i genitori dei minori già iscritti per i quali sia nota la condizione di soggiorno illegale.

E' opportuno osservare come motivazione dichiarata dell'introduzione del reato di soggiorno illegale sia l'intento di avvalersi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2 della Direttiva 2008/115/CE (sui rimpatri). Tale disposizione consente di non applicare la Direttiva stessa agli stranieri per i quali il rimpatrio sia sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale. Con l'introduzione, nell'ordinamento italiano, del reato di soggiorno illegale si fa conseguire l'espulsione alla condanna; in questo modo, si potrà prescindere, per ogni straniero espulso, dall'applicazione delle disposizioni della Direttiva che privilegiano, di norma, il rimpatrio volontario e senza ricorso alla detenzione.

Lo stesso risultato potrebbe però essere raggiunto, senza bisogno di assimilare a reato il soggiorno illegale, in base alla disposizione, assai generale, di cui all'art. 15, co. 1 lettera a) della stessa Direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo in tutti i casi in cui vi sia rischio di fuga dello straniero - rischio che, ovviamente, può sempre essere legittimamente ravvisato dall'Amministrazione.

2) La modifica dell'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 introdotta da art. 45, co. 1 lettera f) PDL 2180, sopprimendo la deroga relativa al perfezionamento degli atti di stato civile, rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno a tale fine. Le diverse tesi, emerse nel dibattito, secondo le quali l'obbligo sussisterebbe solo ai fini del rilascio di licenze e simili, o solo quando si tratti di atto nell'interesse esclusivo dello straniero, richiederebbero, per avere fondamento, una opportuna riformulazione della disposizione in questione.

Risulta colpita da questa modifica, in particolare, la possibilità per l'immigrato irregolare, di perfezionare gli atti relativi alla registrazione della nascita, al riconoscimento del figlio naturale e al matrimonio.

2.a) Ai fini della registrazione della nascita, la possibilità per la donna incinta o per la puerpera di ottenere un permesso di soggiorno (art. 28, co. 1 DPR 394/1999), più volte richiamata nel dibattito, non risolve il problema in modo completo, dato che tale permesso può essere rilasciato solo in presenza di passaporto valido (art. 9 DPR 394/1999).

2.b) Il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre irregolarmente soggiornante sarebbe invece precluso in modo assoluto, non essendo previsto il rilascio di alcun tipo di permesso al padre naturale. La

Corte Costituzionale, infatti, con Sent. 376/2000, ha esteso la condizione di inespellibilit  al marito della donna incinta o che abbia partorito da poco (purche' con essa convivente), ma ha escluso, con Ord. 192/2006, che tale condizione si estenda anche al padre naturale del bambino.

2.c) Risulterebbe preclusa, allo straniero irregolarmente soggiornante, anche la celebrazione del matrimonio in Italia, non solo dalla disposizione di cui all'art. 45, co. 1, lettera f) PDL 2180, ma anche dalla modifica dell'art. 116 c.c. apportata da art. 6, co. 1 PDL 2180 (necessita' di dimostrare la regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione di matrimonio in Italia da parte di straniero).

Obiettivo implicito di queste modifiche e', evidentemente, quello di impedire che lo straniero irregolarmente soggiornante possa guadagnare una condizione di soggiorno legale dalla celebrazione del matrimonio. Si noti pero' come questa possibilita' sia prevista dalla normativa vigente solo quando lo straniero sposi un cittadino italiano o un cittadino dell'Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o un rifugiato; non lo e', invece, quando il coniuge sia uno straniero soggiornante in Italia per motivi diversi dall'asilo.

Impedire la celebrazione del matrimonio si configura quindi come mera lesione di un diritto fondamentale della persona protetto dalle convenzioni internazionali (e, quindi, da art. 117 Cost.), quando si tratti di matrimonio col *generico* straniero. Negli altri tre casi, la disposizione, pur non risultando incongrua con la finalita' implicita, si tradurrebbe in una intollerabile lesione di quel diritto anche per un soggetto terzo cui l'ordinamento riserva la massima tutela (il cittadino italiano) o, comunque, una tutela rafforzata dal diritto comunitario (il cittadino dell'Unione Europea) o dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (il rifugiato).

Vi chiedo, in vista dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera, di tenere nella dovuta considerazione gli argomenti qui esposti e di operare perche' non vengano varate norme lesive di diritti fondamentali e del tutto estranee al bisogno di sicurezza dei cittadini.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio